REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
U.O.A. - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE

Assunto il 02/02/2022

Numero Registro Dipartimento: 116

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. *977 del 03/02/2022*

OGGETTO: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO TEMPORANEO, CARICO, TRASPORTO, RECUPERO/SMALTIMENTO IN AMBITO INTERNAZIONALE COMUNITARIO DEI RIFIUTI AVENTI CODICI CER [20.03.01] PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA - CIG: 5498362FD8. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DECRETO DI-RIGENZIALE N.7124 DEL 9 LUGLIO 2015. - ATTUAZIONE SENTENZA TAR N.2412/2021.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l'art. 30 che individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000 recante "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, ad oggetto: Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica";

VISTA la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stato approvato il "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale*" n. 9 del 7.11.2021;

DATO ATTO che nel predetto provvedimento, sono stati individuati ed assegnati ai dipartimenti ed alle strutture equiparate i dirigenti di livello generale e quelli di livello non generale;

VISTO il D.P.G.R. n. 191 del 08.11.2021, con il quale è stato conferito, all'ing. Gianfranco Comito l'incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente**"**;

VISTO il DDG n. 11715 del 17.11.2021 con il quale si è decretato di conferire, l'incarico di reggenza della UOA - Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare all'Ing. Alitto Gabriele;
VISTO il DDG n.*12095 del 29/11/2021* con il quale è stata approvata la micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente e definite, tra le altre, le attività e i procedimenti affidati all' UOA – Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013;

VISTA la L.R. n. 14/2014 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm.ii.

VISTA La Legge n. 241/1990 e smi

VISTO il D.lgs 50/2016 e smi

PREMESSO CHE

- con DDG n. 7086 del 09/5/2013 avente ad oggetto *"Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 57 del 14/03/2013 (GU. n. 69 del 22/03/2013). Emergenza rifiuti solidi urbani. Ricognizione procedure di affidamento impianti pubblici di trattamento RSU. Decreto a contrarre*" si è disposto - fra l'altro - di indire gara a valenza comunitaria secondo la procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), per lo smaltimento transfrontaliero della quantità di rifiuti urbani «tal quale» eccedenti le capacità di trattamento degli impianti regionali, per un periodo di tempo di 24 mesi, selezionando la migliore offerta, con il criterio del prezzo più basso;
- successive valutazioni di opportunità amministrativa hanno portato a contenere il periodo di affidamento del servizio in 12 mesi, eventualmente prorogabili di altri 12 mesi, in funzione delle esigenze di trattamento/smaltimento regionali;
- pertanto con DDG n. 16993 del 10.12.2013 si è disposto:
  - di rettificare il punto 6) del dispositivo del DDG n. 7086 del 9-5-2013 sostituendo l'espressione "*per un periodo di 24 mesi*" con "*per un periodo di 12 mesi eventualmente prorogabili di altri 12 mesi in funzione delle esigenze di trattamento/smaltimento regionali*";
  - di approvare il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara, lo schema del bando di gara con relativi allegati e il relativo schema di contratto;
  - di approvare il Quadro Economico dell'intervento;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- di prevedere di far fronte alle spese conseguenti alla procedura aperta in argomento con i versamenti a titolo di riscossione tariffa rifiuti solidi urbani che i comuni effettueranno sulla contabilità speciale n. 31789, codice IBAN IT55 H010 0003 2454 5030 0031 789, intestata alla Regione Calabria e aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato;

- l'estratto del Bando di Gara è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, sulla GUCE n. GU/S S242 del 13/12/2013, sulla GURI 5° s.s. n. 149 del 20/12/2013, nonché su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale;
- il termine di ricezione delle offerte fissato, inizialmente, alle ore 12:00 del 03/02/2014 è stato prorogato alla data del 13/02/2014, ore 12:00;

DATO ATTO CHE

- alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte è pervenuta solo l'offerta dell'ATI Vibeco Srl (mandataria) Calabra Maceri & Servizi Spa (mandante), Ecoross Srl (mandante) e B.M. Service Srl (mandante);
- la commissione di gara, all'uopo istituita, nella seduta del 01.10.2014, giusto verbale n. 9 di pari data, ha proceduto ad aggiudicare il servizio, in via provvisoria, all'ATI (Vibeco srl, Calabra Maceri & Servizi, Ecoross srl e BM service srl), per un importo complessivo di € 53.349.000,00 [€/t 177,83 x 300.000 ton.] oltre IVA come per legge, subordinando la stessa alla verifica di congruità dell'offerta economica da effettuarsi a cura del RP;
- conclusa la verifica di congruità, il Responsabile del Procedimento ritenendo che le singole voci economiche prodotte dall'ATI, a giustificazione del prezzo complessivo, fossero sufficienti a dimostrare la congruità dell'offerta presentata e formulata, con nota prot. 340515 del 29/10/2014 ha attestato l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione in via provvisoria operata dalla commissione di gara;
- a seguito infine delle ulteriori necessarie verifiche previste dall'art. 12 del vigente Codice degli Appalti d.lgs 163/2006, con decreto dirigenziale n.7124 del 9 luglio 2015 veniva decretata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI in argomento;
- nel summenzionato decreto si richiamavano, tra l'altro, i contenuti di cui alla normativa sui contratti pubblici nonché degli atti di gara allegati al bando;
- in particolare si poneva l'attenzione all'art. 11 del D.Lgs, n. 163/2006 che ai commi 7 e 8 prevedeva rispettivamente che *"…l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta …." e che "….l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti …".*

TENUTO CONTO CHE il Capitolato Speciale d'appalto prevedeva

- all'art. 3.2 "Recupero e smaltimento in ambito internazionale comunitario. Autorizzazioni" espressamente che "…...*L'appaltatore a sua cura e spese dovrà individuare uno o più impianti di recupero e/o smaltimento in ambito internazionale comunitario (provvisti delle necessarie autorizzazioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente nel paese di destinazione), ove conferirà i rifiuti. L'appaltatore curerà tutti gli aspetti amministrativi riferiti al trasporto transfrontaliero, nel rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella direttiva 2008/98/CE nonché nel Regolamento 1013/2006/CE e ss.mm.ii. e di ogni altra norma in materia. In particolare, curerà tutte le attività riguardanti le necessarie autorizzazioni previste dalle normative nazionali ed extranazionali";*
- all'art.3.4, che "….*ricevuta la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, l'appaltatore procederà con tutte le azioni necessarie per l'ottenimento, nel più breve tempo possibile, delle autorizzazioni necessarie, ivi compresa l'esecuzione delle occorrenti lavorazioni di natura edile e/o impiantistica. Il contratto sarà sottoscritto solo ad avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente…..se, …. il mancato ottenimento delle autorizzazioni dovesse essere riconducibile a fatto e/o colpa dell'appaltatore, la Stazione appaltante incamererà la cauzione provvisoria, salvo il riconoscimento del maggior danno ….. Dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a quella di effettivo inizio del trasporto transfrontaliero non dovranno intercorrere più* 120 di *giorni, fatto salvo il maggior tempo richiesto dalle Amministrazioni che devono fornire le necessarie autorizzazioni"*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PRESO ATTO CHE

- successivamente all'aggiudicazione definitiva, avvenuta con il citato decreto n.7124 del 9 luglio 2015, l'ATI comunicava alla Regione Calabria, nel mese di febbraio 2016, di aver presentato, in data 9 ottobre 2015, le prime quattro notifiche transfrontaliere per un quantitativo di 80.000 tonnellate a fronte delle 300.000 tonnellate oggetto di offerta e di aggiudicazione;
- la tempistica inerente le notifiche, quindi, avveniva in palese ritardo rispetto a quella prevista nel bando di gara: infatti l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla spedizione transfrontaliera doveva completarsi, con esito positivo, entro 120 giorni dall'aggiudicazione definitiva, avvenuta con DDG n.7124/2015;
- le suddette notifiche, inoltrate verso un impianto ubicato nella regione spagnola di Castilla - La Mancha (ancorché diverso da quello indicato in sede di gara) venivano comunque rigettate dallo stato spagnolo sin dal mese di gennaio 2016;
- ulteriori richieste di notifica transfrontaliera venivano prodotte dall'ATI nel mese di febbraio 2016 verso ulteriori impianti/operatori esteri e, solo nel mese di agosto 2016, si aveva un riscontro positivo per un quantitativo di sole 15.000 tonnellate a fronte delle 300.000 tonnellate offerte in sede di gara;
- ciononostante, non solo non veniva affatto completato l'iter autorizzatorio (mancanza di polizze, autorizzazioni, etc), da cui sarebbe scaturita l'autorizzazione necessaria al trasporto transfrontaliero, ma veniva violata palesemente l'offerta prodotta in base di gara, in quanto riferita ad un esiguo quantitativo di rifiuti (15.000 ton);
- nonostante l'Ati sostenesse di essere in grado di iniziare il servizio, avendo oltre alle suddette tonnellate anche la disponibilità dei centri di confezionamento in balle dei rifiuti, di fatto, la mera disponibilità dei centri di confezionamento in "balle dei rifiuti", vale a dire dei siti di stoccaggio individuati presso gli impianti di Calabra Maceri e Servizi spa ed Ecoross srl, costituiva una condizione comunque non sufficiente ad avviare il servizio, *rectius* a stipulare il contratto, il quale necessitava anche delle autorizzazioni dei siti esteri secondo le procedure di cui al Reg. CE 1013/2006;

DATO ATTO CHE

- per completezza esplicativa, al fine di soddisfare i quantitativi inizialmente offerti in gara (ovvero 300.000 tonnellate) l'ATI avviava un ulteriore iter per l'ottenimento di altra autorizzazione verso una discarica ubicata nello stato portoghese: tale procedura, tuttavia, non si perfezionava poiché negata dal settore regionale competente alle notifiche transfrontaliere, in quanto concernente operazioni D1 (smaltimento in discarica) che, per il rifiuto tal quale codice CER 200301, non sono consentite nei paesi dell'Unione Europea senza previo adeguato trattamento volto a ridurne la capacità inquinante;
- relativamente a questo ultimo punto, è opportuno precisare che l'oggetto della gara era il recupero e/o smaltimento *in ambito internazionale comunitario dei rifiuti aventi codici cer [20.03.01],* nel rispetto della normativa comunitaria vigente per come recepita dai diversi paesi dell'Unione Europea; conseguentemente la locuzione "smaltimento" non era (e non poteva) essere riferita all'operazione denominata D1 – Deposito su o nel suolo - di cui all'allegato B alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), ma all'operazione D10 – Incenerimento a terra, che ordinariamente si differenzia da operazioni di recupero;
- l'operazione D1 per il rifiuto tal quale, infatti, è inibita dalla Direttiva 1999/31/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 36/2003, laddove l'art. 7 recita al comma 1, conformemente alla citata Direttiva, "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento";
- in ottemperanza alla succitata direttiva analoghi provvedimenti attuativi sono stati adottati nei paesi dell'Unione europea, tra questi il Portogallo che, con proprio Decreto Legge n.183 del 10 Agosto 2009, all'art. 5, ha previsto che possono essere collocati a discarica solo i rifiuti trattati, da qui la necessità di individuare siti finali di trattamento e non di smaltimento;

RILEVATO CHE

- l'ATI aggiudicataria, ravvisate le difficoltà autorizzative che sin dall'inizio si erano appalesate, con nota del 24 maggio 2015, proponeva alla SA una ipotesi generale di variante "migliorativa";

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- la stessa sarebbe stata valutata positivamente dall'amministrazione regionale, solo se tale fattispecie fosse stata coerente con le previsioni della normativa sui contratti pubblici di cui al D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
- la proposta definitiva, corredata da tutti gli allegati tecnici descrittivi, trasmessa poi dall'ATI nel mese di maggio 2016, evidenziava una modifica sostanziale del processo di lavorazione del rifiuto rispetto a quello previsto in fase di gara;
- essa consisteva nel conferire fuori nazione non il tal quale codice CER 200301 oggetto dell'appalto, ma solo la frazione di sopravaglio conseguente ad un preliminare processo di tritovagliatura meccanica; l'impianto individuato sarebbe stato un inceneritore/cementificio in un paese dell'UE che avrebbe accettato il codice CER 191212;

EVIDENZIATO CHE

- la variante, che produceva una modifica alle previsioni di gara tale da consentire il superamento delle difficoltà oggettiva incontrate, da parte dell'ATI, nell'esecuzione dell'appalto, si poneva, quindi, in palese violazione del Codice dei contratti pubblici;
- tale nuova proposta presentata dall'aggiudicatario si collocava in un contesto temporale successivo all'aggiudicazione definitiva con la conseguenza che la stessa, in caso di assenso, si sarebbe inquadrata come rinegoziazione dell'offerta (notoriamente non consentita);
- inoltre tale proposta migliorativa presentata dall'ATI se avesse costituito oggetto del bando di gara avrebbe sicuramente consentito la partecipazione di altri operatori economici;
- detta proposta, includendo il conferimento del sottovaglio stabilizzato in una discarica regionale, contravveniva in maniera palese alla *ratio* del bando, che era quella di conferire fuori regione tutto il rifiuto prodotto, anche per preservare le poche volumetrie di discarica presenti in regione ove peraltro la realizzazione di nuovi abbanchi ha sempre incontrato notevoli difficoltà;
- consentendo ad un unico offerente di modificare la propria offerta, si sarebbe determinato un'ingiustificata lesione della *par condicio* e non discriminazione tra operatori economici di Settore e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- rinegoziando l'offerta dopo l'aggiudicazione, quindi, si sarebbe trasformata una originaria procedura aperta in una negoziata, passando così sostanzialmente allo schema della trattativa privata;

TENUTO CONTO PERTANTO CHE

- a seguito delle continue richieste dell'Ati di sottoscrivere il contratto, innumerevoli e puntuali sono stati i riscontri alle suddette da parte della Regione Calabria in cui, ogni volta, si esplicitavano dettagliatamente le ragioni che non consentivano all'Amministrazione di poter sottoscrivere il contratto;
- al contempo, nel dimostrare sempre più ampia collaborazione, lealtà e buona fede pre-contrattuale, si rimaneva in attesa di conoscere quali azioni concrete e non meramente aleatorie fossero state intraprese dall'ATI Vibeco al fine di allineare all'aggiudicazione definitiva il quantitativo offerto o comunque per assicurare il servizio di cui al bando di gara per un quantitativo utile allo scopo per il quale è stata indetta la stessa gara di appalto;
- in conformità alla *lex specialis* di gara, questa Amministrazione, auspicava che l'ATI producesse, in tempi ragionevoli e comunque nel rispetto di quanto proposto in sede di gara (120gg dal decreto di aggiudicazione datato 9 luglio 2015), le prescritte autorizzazioni (notifica transfrontaliera ed autorizzazioni all'esercizio degli impianti destinati ad effettuare l'imballaggio dei rifiuti), che avrebbero consentito, sia di sottoscrivere il contratto, sia di avviare un servizio agognato specie in un territorio con carenze di un sistema impiantistico funzionale;

CONSIDERATO CHE

• vane sono risultate le interlocuzioni della Regione Calabria con con l'ATI, che in un' ottica collaborativa, fermo restando il supremo interesse pubblico, ha cercato soluzioni sempre disattese dall'aggiudicataria che, di contro, ha mirato all'esclusivo interesse privatistico cercando di proporre soluzioni alternative (variante) che tuttavia si sono dimostrate essere in contrasto con la *lex specialis*,

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

con l'offerta presentata originariamente, con la normativa nazionale e di settore oltre che con i principi di pari trattamento e non discriminazione di matrice comunitaria;

- la sottoscrizione del contratto con l'ATI, in presenza dei presupposi normativi e del rispetto della legge di gara avrebbe consentito all'amministrazione regionale di avviare un servizio risolutivo delle problematiche connesse nella gestione dei rifiuti soprattutto, si ribadisce, in un territorio carente di impianti di smaltimento;

PRESO ATTO

- della sentenza n.2412 del 31.12.2021 emanata dal TAR Calabria, nell'ambito del ricorso numero di registro generale n.1312 del 2018 proposto da Vibeco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di impresa mandataria di A.T.I. costituenda con le Imprese Ecoross s.r.l. e B.M. Service s.r.l. contro la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore;
- che detta sentenza è stata notificata al difensore e al capo di gabinetto della Regione Calabria in data 3 gennaio 2022;
- che, in particolare, il dispositivo della sentenza "*obbliga la resistente Regione Calabria a definire la procedura selettiva con provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente"*
- altresì, che nella parte motiva della citata sentenza espressamente si impone alla "*p.a.(*di) *determinarsi a revocare l'aggiudicazione ovvero a perfezionare il contratto, secondo quanto precisato"*
- che pertanto, con nota prot. n. 33490/2022, nel dare atto che il responsabile del procedimento della procedura connessa al bando in oggetto, ing. Michelangelo Anoja, è collocato in quiescienza dal mese di ottobre 2021, è stato nominato in sostituzione del precedente un nuovo responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Margherita Tripodi coadiuvata dal tecnico istruttore Ing. Michele Romano, dipendenti in capo all'U.O.A. Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;

RAVVISATO che per quanto sopra ampiamente evidenziato, ivi includendo la corrispondenza intercorsa tra le parti, non è possibile addivenire alla stipula del contratto con l'ATI (Vibeco srl, Calabra Maceri & Servizi, Ecoross srl e BM service srl) e, pertanto, considerato che il procedimento *de quo* con la precitata sentenza ha cessato di essere *sub iudice,* diviene necessario procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con decreto dirigenziale n.7124 del 9 luglio 2015;

VISTO l'art. 10 della L.R. 11/2011;

VISTA la nota 49133 del 12.02.2014 del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto BURC telematico - Modalità di invio atti - Circolare;

DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPC ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs 33/2013

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale, di:

- prendere atto della sentenza n.2412 del 31.12.2021 emanata dal TAR Calabria nell'ambito del ricorso numero di registro generale n.1312/2018 proposto da Vibeco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di impresa mandataria di A.T.I. costituenda con le Imprese Ecoross s.r.l. e B.M. Service s.r.l contro la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore;
- dare atto, per quanto ampiamente esposto in narrativa, che non si sono verificate, per cause imputabili all'aggiudicatario della gara in oggetto, le condizioni per addivenire alla stipula del

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

contratto con l'ATI Vibeco Srl (mandataria) Calabria Maceri & Servizi Spa (mandante), Ecoross Srl (mandante) e B.M. Service Srl (mandante);

- procedere conseguentemente alla revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con decreto dirigenziale n.7124 del 9 luglio 2015 a favore dell'ATI Vibeco Srl (mandataria) Calabra Maceri & Servizi Spa (mandante), Ecoross Srl (mandante) e B.M. Service Srl (mandante);
- notificare il presente provvedimento alle società Vibeco s.r.l , Ecoross s.r.l. , B.M. Service s.r.l. e Calabria Maceri & Servizi Spa;
- notificare altresì all'Avvocatura regionale il presente provvedimento al fine di valutare tutte le possibili azioni risarcitorie derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto con la suddetta A.T.I.;
- richiedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 33 del 14.03.2013 e della L.R. 11 del 06.04.2011, nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
TRIPODI MARGHERITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.